



**Comune di Cotignola
Provincia di Ravenna**

***REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 21/12/2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto.....	pag.05
Articolo 2 - Competenze.....	pag.05
Articolo 3 - Responsabilità.....	pag.05
Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	pag.05
Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico.....	pag.06

Capo II – Depositi di osservazione e obitori

Articolo 6 – Depositi di osservazione e obitori.....	pag.06
--	--------

Capo III – Feretri

Articolo 7 – Fornitura gratuita di feretri.....	pag.07
---	--------

Capo IV – Trasporti funebri

Articolo 8 – Modalità di trasporto, percorsi e orari.....	pag.07
Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto.....	pag.07
Articolo 10 – Autorizzazione al trasporto e alla cremazione.....	pag.07
Articolo 11 – Servizio di recupero salme.....	pag.07

TITOLO II – CIMITERI

Capo I – Cimiteri

Articolo 12 – Elenco dei cimiteri.....	pag.08
Articolo 13 - Orari.....	pag.08
Articolo 14 - Competenze.....	pag.08
Articolo 15 - Reparti.....	pag.08
Articolo 16- Ammissione al cimitero.....	pag.08
Articolo 17 – Disposizioni generali di vigilanza.....	pag.08
Articolo 18 – Reparti speciali nel cimitero.....	pag.09
Articolo 19 – Divieti speciali.....	pag.09

Capo II – Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 20 – Servizi cimiteriali.....	pag.09
Articolo 21 – Piano regolatore cimiteriale.....	pag.10
Articolo 22 – Illuminazione votiva.....	pag.10

CAPO III – Inumazione e tumulazione

Articolo 23 - Inumazione.....	pag.10
Articolo 24 - Tumulazione.....	pag.10
Articolo 25 – Manutenzione e spese.....	pag.10
Articolo 26 – Ristrutturazione di loculi con concessioni perpetue. pag.10	

CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 27 – Esumazioni ordinarie.....	pag.11
Articolo 28 – Esumazioni straordinarie.....	pag.11
Articolo 29 – Estumulazioni ordinarie.....	pag.11
Articolo 30 – Estumulazioni straordinarie.....	pag.11
Articolo 31 – Resti non mineralizzati.....	pag.11
Articolo 32 – Operazioni funebri.....	pag.12
Articolo 33 - Tariffe.....	pag.12

CAPO V – Cremazione

Articolo 34 – Autorizzazione alla cremazione.....	pag.12
---	--------

Articolo 35 – Affidamento e dispersione delle ceneri.....	pag.12
Articolo 36 – Conservazione delle ceneri.....	pag.12
Articolo 37 – Ossari/cinerario comune e Giardino delle Rimembranze.....	pag.12

TITOLO III – CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 38 – Sepolture private.....	pag.12
--------------------------------------	--------

CAPO II – Durata delle concessioni, divisione, subentri e rinunce

Articolo 39 – Durata delle concessioni.....	pag.13
Articolo 40 – Modalità di concessione.....	pag.13
Articolo 41 – Assegnazione.....	pag.13
Articolo 42 – Concessioni per sepolture private.....	pag.13
Articolo 43 – Uso delle sepolture private.....	pag.14
Articolo 44 – Divieto di cessione tra privati.....	pag.14
Articolo 45 – Cambio di loculi.....	pag.14
Articolo 46 – Rinuncia a concessione.....	pag.14
Articolo 47 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri.....	pag.14
Articolo 48 – Immemoriale.....	pag.14
Articolo 49 – Concessione di loculi.....	pag.15

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 50 - Revoca.....	pag.15
Articolo 51 - Decadenza.....	pag.15
Articolo 52 - Scadenza delle concessioni: rinnovo.....	pag.15
Articolo 53 - Estinzione.....	pag.15

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni finali

Articolo 54 – Cautele.....	pag.16
Articolo 55 – Violazioni.....	pag.16
Articolo 56 – Norma finale e di rinvio.....	pag.16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente Regolamento contiene le norme dirette a disciplinare il servizio di Polizia Mortuaria ed i servizi funebri cimiteriali di esclusiva competenza del Comune di Cotignola, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/90, dalla LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 e ad ogni altra disposizione di legge o regolamentazione in materia.

ARTICOLO 2 - Competenze (1)

Le funzioni in ambito di polizia mortuaria (servizi funebri, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal dirigente / Responsabile di servizio.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.U.S.L.

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) accertamento di morte;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- e) l'inumazione in campo comune (1);
- f) la cremazione (2);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

Tutte le tariffe cimiteriali sono definite con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26:

"Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

(2) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 5:

"Tariffe per la Cremazione

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri".

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico presso la sede comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento (pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune);
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) (2).

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7:

"I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

(2) Legge Regionale E.R. n. 19/2004 - art. 5 - *Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali*

"(...) 4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato".

Capo II

Depositi di osservazione e obitori

ARTICOLO 6 – Depositi di osservazione e obitori

L'obitorio è ubicato, per i casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del citato D.P.R., presso il Presidio Ospedaliero dell'Azienda U.S.L., ambito territoriale di Lugo.

Altri luoghi idonei all'osservazione dei cadaveri potranno essere individuati all'interno del Comune di Cotignola con atto dell'Amministrazione.

Capo III Feretri

ARTICOLO 7 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di bisogno della famiglia deve essere documentato dall'Area Welfare - Settore Servizio Sociale e Socio Sanitario - Coordinamento rete degli sportelli sociali sulla base della situazione economica della famiglia stessa, in attuazione della L. 8.11.2000 n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV Trasporti funebri

ARTICOLO 8 – Modalità di trasporto, percorso e orari

I funerali, comprese le operazioni di sepoltura, hanno luogo nei giorni feriali, negli orari di apertura al pubblico dei cimiteri. Le operazioni di polizia mortuaria e sepolture dovranno terminare mezz'ora prima del tramonto.

Il trasporto funebre include il prelievo del feretro dal luogo del decesso (deposito di osservazione, obitorio, ecc.), il percorso alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il trasporto dei feretri, da effettuarsi con auto funebre destinata al trasporto su strada, sarà eseguito da imprese funebri autorizzate dietro richiesta dei familiari del defunto.

Per ogni ulteriore indicazione si richiama quanto contenuto nel D.P.R. 285/90 e in ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

ARTICOLO 9 – Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Servizio che deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ARTICOLO 10 – Autorizzazione al trasporto e alla cremazione

Il trasporto di un cadavere ad altro Comune per la cremazione ed il successivo trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Dirigente/Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 11 – Servizio di recupero salme

In caso di decesso su pubblica via situata sul territorio comunale, il servizio di trasporto, avviene su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), dal luogo ove è avvenuto il decesso fino al deposito di osservazione, all'obitorio, o in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti.

Tale servizio è prestato gratuitamente dal Comune ove è avvenuto il decesso stesso solo per le salme delle persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa.

Lo stato di bisogno della famiglia deve essere documentato dall'Area Welfare - Settore Servizio Sociale e Socio Sanitario - Coordinamento rete degli sportelli sociali sulla base della situazione economica della famiglia stessa, in attuazione della L. 8.11.2000 n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

ARTICOLO 12 – Elenco dei cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 4 e segg. della legge regionale Emilia Romagna n. 19/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) Cotignola – cimitero del capoluogo;
- b) Barbiano;
- c) San Severo;
- d) Budrio.

ARTICOLO 13 - Orari

Il Cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

Con ordinanza del Sindaco possono venire stabilite chiusure straordinarie.

ARTICOLO 14 - Competenze

Il Cimitero dipende funzionalmente:

1. dall'Ufficio Tecnico per la manutenzione e l'edilizia cimiteriale;
2. dall'Area Servizi Generali per la tenuta dei registri e la gestione delle concessioni.

ARTICOLO 15 - Reparti

I Cimiteri devono avere un reparto a sistema di inumazione, un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie, idonei locali per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate, servizi per il pubblico e per gli operatori cimiteriali.

ARTICOLO 16 – Ammissione al cimitero

Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso purchè in possesso di concessione in corso di validità; sono altresì ricevuti i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone già residenti e che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura, compatibilmente con le disponibilità, ai non residenti deceduti fuori Comune.

Art. 17 - Disposizioni generali di vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale E.R. n. 19/2004.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale autorizzato.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.U.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 18 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno dei cimiteri possono esseri previsti reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere di cui al Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 295.

Qualora siano istituiti tali reparti speciali, per i culti che lo prevedono espressamente è consentita, come indicato anche dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone; nel caso in cui, invece, non siano espressamente istituiti, è compito dei familiari o della comunità competente reperire il cimitero attrezzato per accogliere la salma. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Nell'interno del cimitero di Cotignola è prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 36, denominata 'Giardino delle Rimembranze'.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 19 - Divieti speciali

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi, ad eccezione dei veicoli preposti al servizio e di quelli che hanno provveduto a richiedere espressa autorizzazione del Sindaco.

Nei cimiteri è vietato:

- ogni atto irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari o svolgere qualsiasi attività commerciale o questua;
- svolgere qualsiasi attività commerciale e di promozione al pubblico di servizi funebri;
- manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- calpestare o danneggiare aiuole o prati, siepi od alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, camminare sulle sepolture;
- l'ingresso a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche tenuti a catena o al guinzaglio, eccetto i cani guida, quelli delle unità cinofile delle forze dell'ordine e della protezione civile o animali di sostegno terapeutico;
- l'ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- collocare piante, fiori o addobbi al di fuori degli spazi geometrici delle singole tombe o lapidi o lungo i corridoi e nel caso di cespugli o arbusti questi non possono superare il metro di altezza.

I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che i relativi comportamenti non siano stati debitamente autorizzati.

Restano salve ed impiegate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

ARTICOLO 20 – Servizi cimiteriali

Nei Cimiteri Comunali i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme individuate dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.U.S.L.

ARTICOLO 21 – Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 22 – Illuminazione votiva

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione dell'Amministrazione Comunale che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Capo III Inumazione e tumulazione

ARTICOLO 23 - Inumazione

Per quanto riguarda i campi destinati all'inumazione si richiama quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e da ogni altra disposizione di legge o regolamentazione in materia.

La gratuità dell'inumazione è regolamentata con l'art. 1 c. 7 bis del dl 27.12.00 n. 392, convertito L. 28.02.2001 n. 26, limitatamente ai casi di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ARTICOLO 24 - Tumulazione

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, secondo le modalità degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati, fatta eccezione per le cassetine di zinco contenenti resti mortali mineralizzati e le urne cinerarie, che possono essere collocate con il feretro in considerazione dello spazio disponibile.

Per ogni ulteriore indicazione si richiama quanto contenuto nel D.P.R. 285/90 e in ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

ARTICOLO 25 – Manutenzione e spese

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia e dei sarcofagi sono a carico dei privati concessionari. Qualora i lavori non siano eseguiti e le costruzioni risultino fatiscenti, collabenti o indecorose, l'Amministrazione Comunale, previo avviso, procederà alla revoca della concessione.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni nelle quali sono contenuti i loculi per tumulazioni o per gli ossari con concessione perpetua sono a carico dei concessionari che dovranno contribuire alle spese sulla base di un progetto ed una ripartizione predisposta dall'Amministrazione Comunale.

In caso contrario le concessioni saranno revocate e i resti mortali ivi presenti saranno collocati in loculi destinati ad ossari, esistenti in ogni Cimitero, con spese a carico degli eredi.

Qualora gli interessati intendano collocare i suddetti resti mortali nelle cellette ossario dovranno contribuire alle spese così come previsto dalla delibera di determinazione dei corrispettivi relativi alle concessioni cimiteriali.

Per i loculi od ossari con concessioni a termine, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 26 - Ristrutturazione di loculi con concessioni perpetue.

a) Loculi con salme. Gli eredi, in possesso di regolare concessione, qualora provvedano al pagamento della quota preventivamente stabilita dall'Amministrazione Comunale relativamente alla ristrutturazione, manterranno il diritto alla concessione perpetua.

b) Loculi vuoti. I concessionari o loro eredi, in possesso di regolare concessione, potranno mantenere il diritto alla concessione perpetua, previo pagamento di quanto previsto dall'amministrazione per partecipazione alle spese.

Nel caso in cui nessun concessionario o erede manifesti volontà al mantenimento del diritto e non provveda al versamento delle spese previste, il Comune procederà alla revoca della concessione.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 27 – Esumazioni ordinarie

Per quanto riguarda le esumazioni si richiama si richiama quanto contenuto nel D.P.R. 285/90 e in ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

Le ossa che vengono rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In qualsiasi caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassetine di zinco.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente, D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 28 – Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del turno di rotazione decennale, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.

Le esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 29 – Estumulazioni ordinarie

Per quanto riguarda le estumulazioni si richiama si richiama quanto contenuto nel D.P.R. 285/90 e in ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

ARTICOLO 30 – Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima della scadenza del periodo di concessione seguendo le disposizioni di cui all'Articolo 83 del D.P.R. 285/90, per ordine dell'autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco il quale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, il trasferimento di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta del feretro e che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Il trasferimento può essere consentito quando sia stata constatata la non perfetta tenuta del feretro, previa sistemazione dello stesso in una cassa metallica nel rispetto del D.P.R. 285/90.

Le estumulazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 31 – Resti non mineralizzati

I resti non completamente mineralizzati rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione di cadaveri sepolti in un cimitero comunale, potranno, per ragioni di spazio ed a spese dei richiedenti, essere inumati, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, nel campo comune di altro cimitero comunale.

Una volta completato il processo di mineralizzazione, i resti, raccolti in cassette ossario, potranno essere ricollocati nel cimitero di provenienza.

E' anche possibile ridurre i resti non mineralizzati tramite cremazione. Le risultanti ceneri potranno essere ricollocate nel cimitero di provenienza, in altro cimitero oppure affidate o disperse.

ARTICOLO 32 – Operazioni funebri

Le operazioni funebri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni ecc. ecc.) sono eseguite direttamente ed esclusivamente dal Comune o tramite Ditta incaricata, sia con contratto di somministrazione che con altra formula contrattuale.

ARTICOLO 33 - Tariffe

Tutte le tariffe cimiteriali sono definite con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale.

Capo V Cremazione

ARTICOLO 34 – Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 285/1990 ed alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 10 gennaio 2005, n. 10, "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", è rilasciata dal Dirigente/Responsabile di Servizio a richiesta dei familiari o di loro incaricato, vista la normativa vigente.

ARTICOLO 35 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Le autorizzazioni all'affidamento e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, così come disciplinato dall'art. 11 L.R. 29.07.2004 n. 19.

ARTICOLO 36 – Conservazione delle ceneri

Nel caso il defunto non abbia disposto per la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 11 L.R. 29.07.2004 n. 19.

ARTICOLO 37 – Ossario e cinerario comune e Giardino delle Rimembranze

Nel cimitero del capoluogo è presente un ossario/cinerario comune, costituito da un unico manufatto, per la conservazione dei resti di tutto il territorio.

Vi si possono collocare:

- le ceneri per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86, comma 5, del DPR 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione;
- le ceneri o i resti per i quali viene richiesta tale destinazione.

Nel cimitero del capoluogo è presente un Giardino delle Rimembranze, inteso come area destinata alla dispersione delle ceneri.

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di affidamento personale delle ceneri o nei casi di dispersione, a richiesta e con spese a carico dei familiari del defunto, potrà essere apposta, su appositi spazi, all'interno del giardino delle rimembranze, una targhetta ricordo avente le caratteristiche indicate in specifico atto.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 38 – Sepolture private

Il Comune può concedere a privati ed Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui al Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le costruzioni dovranno essere eseguite dal Comune o da privati.

I progetti devono essere approvati dal Comune, su conforme parere dell'Azienda USL.

All'atto della sottoscrizione della concessione viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opere finite e prima dell'uso, dette costruzioni devono ottenere il certificato di agibilità dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, sentito il parere dell'Azienda U.S.L.

Alle sepolture private, in qualunque forma realizzate, si applicano le norme del presente regolamento.

Gli interventi diretti da parte dei privati in aree in concessione per costruzione o ristrutturazione di tombe o sarcofagi, devono essere preventivamente autorizzati, la durata dei cantieri deve essere limitata e l'area interessata mantenuta nel massimo decoro possibile.

Nel corso della esecuzione dei lavori non devono venire arrecati danni alle strutture cimiteriali pubbliche o di terzi, a tal fine il Concessionario si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino.

Per quanto relativo alle concessioni edilizie si richiamano le norme vigenti in materia ed al Regolamento Edilizio Comunale.

I lavori devono in ogni caso essere ultimati entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di concessione dell'area.

La mancata osservanza dei termini sopra specificati comporta la decadenza della concessione cimiteriale con obbligo di ritornare l'area al Comune nello stato in cui è stata concessa.

Capo II

Durata delle concessioni, divisione subentri e rinunce

ARTICOLO 39 – Durata delle concessioni

Le concessioni sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture o tumulazioni individuali non superiore ad anni 30;
- b) concessione di aree per la costruzione di tombe o sarcofagi non superiore ad anni 60;
- c) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune non superiore ad anni 99.

Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, anche per periodi inferiori, come stabilito da delibera di giunta.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano Regolatore dei Cimiteri.

ARTICOLO 40 – Modalità di concessione

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare istanza al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta ossario, ecc.) e sua individuazione nel cimitero.

Le concessioni verranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al protocollo generale del Comune, fatta eccezione per la tumulazione di salme (che avrà la priorità).

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ARTICOLO 41 - Assegnazione

Nei casi di costruzione di nuovi loculi o ristrutturazione di interi lotti, il Comune procederà all'assegnazione mediante bando di prenotazione e stesura di una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità:

- | | |
|---|----------|
| – Traslazione di salma da tumulazione provvisoria | punti 10 |
| – Traslazione di salma da altro loculo | punti 4 |
| – Rinuncia a concessione | punti 4 |

Le concessioni per le richieste presentate successivamente alla scadenza del bando, verranno assegnate come previsto dal precedente Articolo.

ARTICOLO 42 – Concessioni per sepolture private

Nei cimiteri potranno essere concesse, su richiesta dei residenti nel comune di Cotignola, aree per la costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia o edicole funerarie .

Le tombe di famiglia o le edicole funerarie possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque fosse stipulata, è nulla di diritto e determina la decadenza.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza dalla concessione.

ARTICOLO 43 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, a quelle della propria famiglia ed agli eredi, e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

Il Sindaco, su richiesta, può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia ma legate ad essa da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

ARTICOLO 44 – Divieto di cessione tra privati

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà e possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ARTICOLO 45 – Cambio di loculi

Qualora, su richiesta dei concessionari o per l'esecuzione di lavori di competenza dell'Ente, si proceda a concedere un loculo diverso da quello già assegnato, il titolare della concessione provvederà a stipulare nuovo contratto corrispondendo l'eventuale differenza di prezzo e le spese di registrazione, mantenendosi inalterati i termini di scadenza della concessione originaria.

Qualora il cambio sia conseguenza della volontà unilaterale dell'Ente, le spese relative non saranno addebitate al Concessionario.

ARTICOLO 46 – Rinuncia a concessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma

Le modalità, i tempi ed i rimborsi sono fissati con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ARTICOLO 47 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Le cappelle private esistenti, costruite fuori dai cimiteri, devono rispondere a tutti i requisiti del D.P.R. 295/90 per le sepolture private nei cimiteri.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS. n. 1265/1934, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ARTICOLO 48 - Immemoriale

Relativamente alle concessioni antecedenti al 21/12/1942 (data di entrata in vigore del r.d. n.1880/1942), per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o quando tale atto non risulti tra quelli del Comune, nè possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, il quale presume "*juris tantum*" la sussistenza del diritto d'uso sulla concessione al quale farà seguito la stipula da parte degli aventi diritto di nuova concessione di durata determinata e previo pagamento del canone concessorio.

Il conseguente atto verrà stipulato, con il richiedente, da parte del Responsabile e sarà soggetto a

registrazione, con spese tutte a carico del concessionario.

L'atto dovrà contenere l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima. Nei relativi atti di concessione dovrà essere indicata l'ubicazione, l'area e la capienza per il calcolo del dovuto.

Dovrà essere fissato anche il nominativo del soggetto designato a mantenere i rapporti con il Comune.

Per tutte le posizioni prive di concessione in corso di validità, o di un qualsiasi atto equivalente, per le quali non sia possibile applicare l'istituto dell'immemoriale, verrà stipulata una nuova concessione con le tariffe in vigore al momento, stabilite con delibera di giunta.

ARTICOLO 49 – Concessione di loculi

I loculi non possono essere concessi in numero superiore a due nella stessa fila e per atto.

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

ARTICOLO 50 – Revoca

Le concessioni per i loculi possono essere revocate, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, o se vuoti, dal rilascio dalla concessione, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune o si renda necessaria la ristrutturazione di parte del Cimitero per ragioni di igiene, sicurezza e decoro.

Per ragioni di igiene, sicurezza o incuria dei manufatti, si procederà alla revoca delle concessioni.

ARTICOLO 51 - Decadenza

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la cella, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per i rimborsi, diritti, indennizzi, etc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'Art. 934 del C.C., fatta salva la richiesta di rinnovo della concessione ai sensi dell'Art. 40.

ARTICOLO 52 – Scadenza delle concessioni: rinnovo

L'amministrazione comunale informa i concessionari, o i loro eredi, della scadenza della concessione stessa almeno 6 mesi prima.

Qualora la concessione non venga rinnovata e il loculo o la sepoltura privata risultino ancora occupati da resti mortali, il Comune procederà come indicato all'articolo 54.

Con atto di giunta, a cadenza biennale, vengono definiti i termini del rinnovo delle concessioni, nei termini temporali ed economici.

ARTICOLO 53 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del d.P.R. n. 285/1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E INALI

Capo I Disposizioni finali

ARTICOLO 54 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc..) o una concessione (aree, loculi, ossari, sarcofagi, tombe di famiglia, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o altri elementi decorativi o la costruzione di sarcofagi, tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc .., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il Comune si intenderà estraneo all'azione che ne consegue.

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 55 - Violazioni

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale e purchè non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del D.P.R. 285/1990 (le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo Decreto), sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.350 ad € 9.300, ai sensi dell'art. 7 c.2 della L.R. 29.07.2004 n. 19.

Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 19 del presente regolamento si applicano le sanzioni da € 250 ad € 6.000, come disciplinato dall'art. 7 c.2 della L.R. 29.07.2004 n. 19 .

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento della sanzione in forma ridotta nella misura del doppio del minimo previsto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Qualora il pagamento non fosse effettuato nel termine, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 17 e seguenti della L. n. 389/1981.

I proventi delle sanzioni amministrative nel caso di violazione di norme di natura igienico-sanitaria spettano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 4 del 12.02.2010.

ARTICOLO 56 – Norma finale e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, della legge 30 marzo 2011 n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al d.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 e alla legge regionale Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19.

Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.